



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI

(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)

e-mail: caee046004@istruzione.it pec: caee046004@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it

Circ. n. 135

Guspini, 13 -12-2021

**A tutto il personale in servizio
A tempo indeterminato e determinato
Alla Dsga
Al RLS
Alla RSU
LORO SEDI
Al Sito sezz. New
e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza**

Oggetto: Estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 3-ter e dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.L. 172/2021

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, **è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale** come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, **a far data dal 15 dicembre 2021**, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute: che prevede che la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora ridotta a nove mesi (prima erano 12 mesi).

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico.

Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021. Sull'argomento si è anche espresso il Ministero dell'Istruzione con **nota 1889 del 7/12/2021** con oggetto *"Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestioni operative"*.

Il dirigente scolastico provvede alla verifica dell'adempimento da parte del personale scolastico effettivamente in servizio: l'adempimento dell'obbligo vaccinale è, infatti, come precedentemente detto, requisito per la poter fornire la prestazione lavorativa. Non sono, quindi, soggetti all'obbligo vaccinale di cui all'art. 3-ter del D.L. 44/2021:

- fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in malattia, in permesso, in congedo per maternità o parentale ecc.);
- il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente. Questo è soggetto al rispetto degli adempimenti per essi previsti. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale;
- il personale scolastico esente;

- il personale extrascolastico (assistenti alla comunicazione, esperti esterni, tirocinanti, addetti alle mense...) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021.

Pertanto, nei casi in cui per un lavoratore una lavoratrice della scuola in servizio effettivo, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato/a a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.**

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.** Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. **Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.**

Per maggiori chiarimenti si rinvia al Decreto Legge 26/11/2021 n.172 e alla **nota** del Ministero dell'Istruzione n. **1889 del 7/12/2021** avente per oggetto *“Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggesti operativi”* che si inviano in allegato.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Annalisa Piccioni

Firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse